This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 688 032

BONATI

Sentenza e note in materia di legge e regolamenti sanitarii

1900

HD
ITA
976
BON

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy
— omaggio
(31)
(38)

Avv. ORESTE BONATI

Sentenza e Note

IN MATERIA DI LEGGE E REGOLAMENTI SANITARII

Art. 45 cod. pen. - 42 leg. san. 1888
105 e 106 regolamento 9 ottobre 1889
123 e 124 reg. spec. 3 ag. 1890

BIBLIOTECA LUCCHINI
9167
N.° d' ord. 6062

GENOVA
Stabilimento Tipografico UNIONE GENOVESE
Piazza Stella, Num. 5, piano 2
1900

Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

TRIBUNALE PENALE DI GENOVA

Contravvenzione art. 45 c. p. - legge sanitaria, art. 42. - Regolamento 9 ottobre 1889, art. 106. - Regolamento speciale 3 agosto 1890, art. 123, 124.

Per quanto in materia di contravvenzione possa imputarsi anche la ommissione della diligenza, nondimeno se l'agente trovasi in *errore invincibile* manca ciò che occorre a costituire la imputabilità morale anche in materia di contravvenzione (1).

L'art. 42 della Legge Sanitaria 1888 riguarda esclusivamente sostanze insalubri e nocive (2).

L'art. 106 del Reg. 9 Ottobre 1889 è puramente esplicativo dell' articolo 42 della Legge Sanitaria 22 Dicembre 1888 e nulla ha aggiunto alle condizioni per cui la vendita di date materie diventa punibile (3).

Il regolamento 3 Agosto 1890, chiamato anche regolamento interno, fu emanato per servire di guida alle autorità sanitarie comunali per compilare regolamenti di igiene.

I contravventori non sono passibili che di sanzioni portate da regolamenti locali (4).

SENTENZA

CAUSA MAGIONCALDA

MARTINI ff. Presidente — Scuti, Pressani, rel., Giudici.
(P. M. avv. Filippi — dif. avv. Bonati).

Nella causa di

Magioncalda Francesco fu G. B. residente in Genova, appellante dalla sentenza 13 Luglio 1899 del sig. Pretore Urbano che, — in applicazione dell'articolo 42 della Legge Sanitaria 22 Dicembre 1888, dell'articolo 106 del relativo Regolamento 9 Ottobre 1889, nonchè degli articoli 124 e 123 del Regolamento

Digitized by Google

speciale 3 Agosto 1890, — per aver venduto o tenuto per vendere pasta sofisticata con farina di mais e colorata con giallo « *I Naftol S.* » senza che ciò risultasse da alcuna indicazione, lo condannò a sei giorni di arresti ed a lire trenta di ammenda, pena che dichiarò condonata per il R. Indulto 11 Giugno 1899.

Sentito l'appellante;

Fatta la relazione della causa;

Sentite le conclusioni dell'appellante e del Pubblico Ministero, data anche per ultimo la parola all'appellante ed al suo difensore;

IL TRIBUNALE

Ritenuto che nel 9 Gennaio decorso, nel negozio di commestibili del Magioncalda, furono sequestrati circa tre Kg. di pasta gialla.

Che dalle indagini praticate dal Laboratorio Municipale dell' Ufficio Igiene, si constatò essersi trovata in quella pasta una aggiunta di mais ed un' addizione di materia colorante di derivati solforici, I Naftol S.

Che contestata la contravvenzione al Magioncalda, questi ebbe a dire che quella pasta tal quale si trovava fu da lui acquistata dalla Ditta X, ed infatti l'agente Municipale, che procedette al sequestro, trovò sulla pasta un' etichetta di quella Ditta.

Ciò stante osserva il Tribunale:

Deve ammettersi come provato l'acquisto della pasta dalla Ditta X, Ditta che si fa conoscere al pubblico, mediante l'etichetta, quale fornitrice della Real Casa e premiata con medaglia d' oro e diplomi d' onore.

Se qualche dubbio poteva nascere in proposito si sarebbe dovuto appurarlo prima del giudizio di primo grado, mentre della scusa addotta dall' imputato, oltre all' affermazione sua, stava l' etichetta della Ditta fornitrice di quel genere di pasta, etichetta posta *sopra* la merce.

Digitized by Google

Deve quindi ritenersi che Magioncalda espose in vendita il prodotto della Ditta X, tal quale l' aveva ricevuto, senza fare mistero sulla provenienza, che anzi doveva essere rivelata dall' etichetta di cui aveva ragione di valersi, per meglio accreditare la merce.

Si trattava quindi della rivendita di una quantità di commestibili offerta con lusso di réclame, e quindi fatta nota al pubblico ed alle autorità preposte all' Igiene, il cui tacito consenso nella sede della Ditta produttrice, e nei varii luoghi di rivendita, legittimava la supposizione del Magioncalda che si trattasse di merce genuina allontanando da lui ogni sospetto sull' essere la medesima sofisticata e tanto meno nociva alla salute.

D' altronde per quanto in materia di contravvenzione (anche se importi come quella imputata una pena restrittiva della libertà personale), si possa imputare anche l' ommissione della dovuta diligenza per accertare le condizioni normali in una merce che si rivende, non si può esigere dall' esercente che proceda all' esame micrografico per ogni provvista che fa, ciò che appare fosse necessario per constatare quanto risultò allo Ufficio di Igiene.

Una rigorosa constatazione può esigersi dal rivenditore al dettaglio quando la cosa acquistata, per rivendere, non sia già acquisita alla pubblica fede, come indubbiamente lo era la pasta della Ditta X.

Manca dunque ciò che occorre a costituire l' imputabilità morale anche in materia di contravvenzione, poichè Magioncalda si trovò nell' errore invincibile, da una parte per la impossibilità di scoprire l' errore usando anche di attenzione e diligenza più che ordinaria.

Ma non crede il Tribunale che si potesse istituire un giudizio a suo confronto in base ai citati articoli di legge.

L' art. 42 della Legge 1888 riguarda esclusivamente sostanze insalubri o nocive ciò che non si ritenne per la pasta sequestrata.

Digitized by Google

Il Pretore esaminando l'art. 106 del Regolamento ritenne la sua costituzionalità, osservando che è puramente esplicativo dell' art. 42 della legge.

Ed allora si deve ritenere che nulla abbia aggiunto alle condizioni per la rivenpita è punibile giusta l' art. 42 il quale pure parla di materie..... adulterate *od in altro modo insalubri* o *nocive*, indicando chiaramente che l'adulterazione dev'essere tale da costituire una delle cause per cui è insalubre o nociva la merce. Ed infatti mentre è interdetto assolutamente il commercio di sostanze nocive, quando si tratti di adulterazione per mescolanze di qualità inferiori (come nel caso nostro l' aggiunta del mais) basta che sia annunziata la modificazione coll' indicazione delle variazioni subite.

È un errore trovare applicabili contemporaneamente gli articoli 105 e 106 del regolamento.

Parlano entrambi di adulterazione di cibi, ma il primo è retto dalla caratteristica di *materie insalubri* o *nocive*, delle quali fa l' enumerazione, mentre l' art. 106 contempla le sostanze alimentari quand' anche *non giudicate nocive giusta lo articolo 42 della legge*.

Per queste ultime non si tratta di tutela della sanità pubblica, ma di una garanzia ai compratori che, conosciuta la qualità inferiore della merce, possano rifiutarle o pagare un prezzo minore.

I risultati delle perizie in questo caso mostrano chiaramente che potrebbero essere applicabili, anzichè l'art. 42 della legge sanitaria, gli art. 123, 124 del pur citato regolamento 3 agosto 1890, il quale contrariamente alla proibizione di vendere, dichiara permessa la colorazione delle paste con sostanze innocue diverse dal rosso d' uovo, e le miscele di farine di qualità inferiori purchè di ciò sia avvertito il compratore. Chi contravviene a tale disposizione non facendo constare della qualità inferiore non contravviene alla legge sanitaria, ma sarà passibile di sanzioni portate da regolamenti locali, cui il regola-

Digitized by Google

mento del 1890, chiamato anche regolamento interno, serve di guida alle autorità sanitarie comunali per compilare regolamenti d'igiene (*Saredo*, Codice dell'Igiene e Sanità pubblica).

Ma anche a tale supposta contravvenzione a regolamenti locali osterebbe il fatto, che fu posta in vendita una merce individualizzata, come il prodotto di una fabbrica, di notorietà evidente, e quale dalla stessa veniva confezionata.

PER TALI MOTIVI

Visto l'Articolo 367 Cod. p. p.

IL TRIBUNALE

in riforma della Sentenza 13 Luglio p. p. del Pretore Urbano

dichiara

Non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Genova, 27 Ottobre 1899.

f.to MARTINI

» SCUTI

» PRESSANI, *Est.*

f.to MANFREDI V. C.

Digitized by Google

NOTE

(1) - Sottoscriviamo a questa sentenza perchè ci pare abbia fatta esatta, rigorosa applicazione dei principi di diritto, — facciamo soltanto le nostre riserve sulla distinzione fra errore vincibile ed invincibile, — e per quel senso di equità e di moralità cui essa si ispira.

In materia di contravvenzione è da qualcuno ritenuto che a costituire la contravvenzione basti il fatto materiale, consista questo in una *azione* o in una *omissione*, e che nulla valga a scriminare l' agente. Ora questa dottrina, presa così in senso assoluto, è un vero errore di diritto.

Infatti a chi ben ponderi l' art. 45 del cod. pen. trova che fra delitti e contravvenzioni vi è una inversione di termini e di prova: quel che solo per eccezione negli uni si presume, si presume per regola nelle altre, ma negli uni e nelle altre deve sempre richiedersi che il colpevole abbia agito con *scienza e coscienza del fatto proprio*. Pertanto la *volontarietà dell'azione* o della *omissione* deve ricorrere in ogni e qualsiasi reato, doloso o colposo, delitto o contravvenzione che sia. Ma mentre nei delitti occorre, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, la *provata volontà* del fatto costituente il delitto, nelle contravvenzioni non si richiede la prova che l' agente *abbia voluto* il fatto contrario alla legge, oggetto del reato: basta che siasi commessa l' azione od omissione che ha determinata la *contravvenzione*, *la quale non può essere esclusa se non dalla prova di una volontà contraria*, la quale prova è sempre ammissibile. Il cocchiere cui prendono la mano i cavalli, il viandante che reca senza sua saputa nel bagaglio un' arma od altro oggetto vietato, e via dicendo, non potranno essere mai tenuti di reato.

Digitized by Google

In base a questi principi fu giudicato non costituire contravvenzione il possesso di cosa proibita non accompagnato dall' animo di possederla: nella specie la ignorata esistenza di selvaggina in un cesto portato dal preteso contravventore. E fu ritenuto non responsabile di contrabbando l' agente ferroviario il quale aveva presentato in buona fede alla dogana una dichiarazione conforme alle false dichiarazioni del mittente: non responsabile di trasgressione al bollo un tale che aveva adoperata una marca già usata, da lui acquistata in uno spaccio di generi di privativa e dalla quale i segni dell'uso precedente erano stati cancellati per modo da non poterli rilevare se non mediante una lente di ingrandimento; non responsabile chi si era valso di una concessione impartitagli dall' autorità quantunque illegalmente; il venditore di sostanze adulterate, il quale a sua volta le aveva comperate da tale persona ed in tali circostanze da non lasciar luogo a sospetti; chi aveva condotto pecore a pascolare in un bosco ancora vincolato, perchè indotto in errore da un manifesto dell' Autorità comunale concepito in termini tali da far credere cessato il vincolo forestale su quel terreno; chi presentatosi ad un pubblico ufficiale aveva dato un cognome che in buona fede credeva di poter dare, ecc.

D' altro lato le regole generali stabilite per escludere od attenuare la responsabilità sono concepite in modo da potersi applicare alle contravvenzioni. E così chi fugge nudo per salvarsi da un incendio non potrà essere tenuto di contravvenzione secondo l' art. 490 del Cod. pen. Un fatto contravvenzionale può poi, al pari dei delitti, essere completamente scriminato per forza maggiore. Ed ha potuto essere assolto dalla contravvenzione di porto d' armi abusivo un imputato il quale dimostrava di essere uscito di casa col fucile nella idea di respingere una temuta ed imminente aggressione. Fu prosciolta dalla imputazione di esercizio abusivo dell' arte sanitaria una donna che quantunque non patentata, avea assistito una partoriente in un caso di urgenza; e prosciolto il veterinario del

Digitized by Google

luogo che in assenza provvisoria del farmacista, che trovavasi fuori residenza e non era assistito da altro abilitato, aveva spedito, a persona che glielo richiedeva, una ricetta dal medico curante ordinata di tutta urgenza.

Per quanto ha tratto all' errore vincibile ed invincibile osserviamo: che se la ignoranza o l' errore di fatto è da considerarsi fra le cause generali dirimenti la imputabilità anche in materia di contravvenzione, resta priva di fondamento la distinzione tra errore vincibile ed invincibile, perocchè si verrebbero a creare delle contravvenzioni *colpose* (nel caso dell'errore vincibile) che non furono contemplate dalla legge. Di più se nelle contravvenzioni si presume costantemente (a differenza che nei delitti) una volontà contraria alla legge, una volta che il legislatore permette la *prova* dell'assenza di questa volontà contraria, diventa logicamente impossibile quella distinzione di vincibilità o meno di un errore che, comunque fosse, fu appunto la causa di quell'assenza di volontà.

V. e Cfr. Relaz. min. vol. I, e Relaz. del Min. Guard. al re: — *Benevolo*, La volontà nel reato, Giur. it., vol. XLIII, p. IV, 401: — *Carnevale*, Cass. Un. vol. VI, 417: — *Carrara*, Sul nuovo progetto ('67) di cod. pen. it. negli Opus. vol. II: — *Del Lungo*, Dei reati di mera crezione politica §§ 97 e 98: — *Impallomeni*, Il sistema generale delle contravvenzioni, Riv. pen. XXVIII, 219, — *Lanza*, Studi sulle contravvenzioni, Sup. Riv. pen. IV, 338 e V. 5 e 88: — *Longhi*, Dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni, Venezia, tip. Ferrari, 1891: — *Longhi*, Dolo e colpa nelle contravvenzioni, Roma, tip. Bertero, 1893: — *Longhi* Teoria generale delle contravvenzioni, Milano, Società editr. lib. 1898: — *Lucchini*, Giustizia e Polizia, Riv. pen. XX, 98: — *Lucchini*, nella Riv. pen. vol. XXXII, 471 nota : — *Lucchini*, Critici di fantasia, Riv. pen. vol. XXVII, 431 : — *Lucchini*, La tripartizione dei reati, Riv. pen. vol. XXII, 437 — *Maino*, Comm. al cod. pen. it. art. 45: — *Marchetti*, Teoria generale delle contravvenzioni : — *G. Rispoli*, *L. Ordine*, La buona fede nelle contravvenzioni, Napoli, Stab. tip. Prete, 1892 : — *Stoppato*, Dell' elemento soggettivo nelle contravvenzioni, Temi Veneta X, n. 39: — *Setti*, Della imputabilità, pag. 131 e seg. — *Vincenzo Vescovi*, Contravvenzioni in generale, Torino, Unione tip. edit. 1899: — *A. Zerboglio*, La teoria e la pratica delle contravvenzioni, Società editr. Sonzogno, 1899.

Digitized by Google

V. sentenze: Corte app. Torino 23 nov. '99, *Giur. Pen.*, vol. XX, 10: — Cass. Roma 14 nov. '98, ivi, vol. XIX, 43: — 18 marzo '89, ivi, IX, 485: — Cass. Torino 14 feb. '89, ivi, IX, 99: — Cass. Roma 30 apr. '83, ivi, III, 532: — Cass. Torino 18 lug. '83, ivi, III, 359. — Cass. Roma 29 nov. '90, *Riv. Pen.* vol. XXXIII, 456: — 23 ag. '90, ivi, XXXII, 471: — 6 dic. '83, ivi, XVIII, 96: — Cass. Palermo 9 gen. '82, ivi, XVI, 340. — Cass. Torino 16 set. '89, *Monitore dei Trib.*, '89, pag. 1035: — Cass. Roma 18 mar. '89, ivi, 905: — Cass. Torino 11 genn. '89, ivi, 177: — Cass. Torino 28 lug. '79, ivi, '79, 893: — Cass. Torino 18 feb. '70, ivi, 685 n. 3. — Cass. Torino 14 feb. '89, *Foro Ital.* '89, pag. 122: -- Cass. Roma 22 feb. '84, ivi, '84, 210. — Cass. Roma 29 nov. '97, *Cass. Unica vol IX*, 303. — Cass. 9 dic. '97, ivi, 231: — Pret. Trasacco 19 set. '96, ivi, VIII 90: — Cass. 13 mar. '96, ivi, VII, 578: — Pret. Portogruaro 18 giug. '95, ivi, VI, 1084. — Cass. 13 nov. '99, *Giust. Pen.* anno V, 1459: — Cass. 4 mar. '97, ivi, anno III, pag. 460, m. 284.

(2) - Sono note le divergenze sorte, in seguito alla pubblicazione del cod. pen. portante la data del 30 giugno 1889 con esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1890, sulla interpretazione da darsi agli articoli 319, 320, 322 e 323 del cod. stesso posti al tit. VII capo III sotto la rubrica *dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica*, in relazione coll' articolo 42 della legge sanitaria del 23 dic. 1888.

La prima questione sorta se gli art. 319 e seg. del codice penale abbiano, ed in caso affermativo sino a qual punto, abrogato l' art. 42 della legge sanitaria fu risoluta in vario modo dalla Corte suprema, la quale si è sempre in questa materia dimostrata perplessa ed incerta, e tiene tuttora divisa la dottrina. La sentenza su riferita per quanto su questo punto taccia non essendo stato chiamato il Tribunale a pronunciarsi, noi crediamo utile dire il pensiero nostro.

Noi opiniamo che gli articoli 319, 320 e 323 del cod. pen. abbiano abrogato l'art. 42 della legge sanitaria promulgata nel 22 dic '88, in quelle parti in cui prevede le stesse ipotesi configurate nei citati articoli: e che l'art. 322 dello stesso codice preveda ipotesi non contemplate nel detto art. 42.

E valga il vero.

Digitized by Google

Art. 42 legge sanitaria: « Chiunque vende, ritiene per vendere o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, od in altro modo insalubri e nocive è punito con pena pecuniaria di lire 10, estensibile a lire 100, e col carcere da 6 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

« Nella stessa pena incorrerà chi con la cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi o recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande ».

Ora gli estremi necessari a costituire il reato previsto dalla prima parte di quest' articolo sono tre, per cui in mancanza anche di un solo di questi estremi esula il reato, e sono:

1.°) un agente che *venda* o che *ritenga per vendere* (due diverse dizioni dello stesso concetto) o che *somministri come compenso ai propri dipendenti*;

2.°) una *materia destinata al cibo o alla bevanda;*

3.°) che tale materia sia *riconosciuta* guasta, infetta, adulterata od in altro modo *insalubre e nociva.*

Per l' applicazione del capov. dello stesso art. 42 si richiede il concorso dei seguenti tre estremi:

1.°) un agente che *proceda ad una cattiva stagnatura* o *ad altro modo;*

2.°) che *renda* così *nocivi alla salute* attrezzi e recipienti;

3.°) che tali *attrezzi e recipienti* siano *destinati alla cucina o a conservare alimenti e bevande.*

Da ciò chiaro emerge subito, per quanto ha tratto alla ipotesi configurata nel capoverso, che *soltanto chi renda* nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina ecc., può essere punito e *non chi venda* o ritenga per vendere tali attrezzi o recipienti resi così nocivi.

L' art. 42 prevede a nostro avviso delitti e non contravvenzioni. La legge sanitaria fu pubblicata imperante il codice penale sardo ed il compilatore, scrive De Luca, si trovava nella

Digitized by Google

necessità di disciplinare tutta o quasi tutta la materia che il cod. pen. sardo non regolava. Ora il cod. pen. sardo, a parte altri argomenti di non dubbia importanza, per istabilire se un reato fosse crimine, delitto o contravvenzione, non era mestieri, continua il De Luca, di perscrutare i caratteri subiettivi e obiettivi di esso, ma era sufficiente aver riguardo al genere della pena, e i delitti importavano pene correzionali, il carcere e la multa. L'art. 42 commina appunto cotesto genere di pena per i reati che contempla e conseguentemente delitti sono i reati stessi e non contravvenzioni.

Ma a prescindere dalla questione se il reato contemplato nell'art. 42 costituisca contravvenzione o delitto, nel che non è la giurisprudenza concorde, questo è certo, almeno ci pare, che se gli stessi fatti o parte degli stessi fatti ipotizzati in questo art. 42 sono anche contemplati dal codice penale deve necessariamente dedursene che tutto o parte dell'art. 42 sia stato abrogato dalle disposizioni del codice penale, il quale, e per essere legge generale e per essere di data posteriore a quella sanitaria, deve avere la prevalenza.

Fra i doveri dello Stato non ultimo è quello di tutelare la sanità ed alimentazione pubblica e punire, ove occorra, severamente chi, per lo più per inqualificabile ingordigia di lucro, attenti alla pubblica sanità. Carrara annovera questi delitti fra i delitti sociali (Program., parte sp. § 3170 e seg.) Ed infatti il legislatore nel codice penale dell'89, pur non dimentico che esistesse una legge sanitaria avendola anzi presente perchè dalla relazione al re chiaro emerge l'intendimento di volervi coordinare le disposizioni del codice, volle provvedere in modo più sicuro alla pubblica salute, estendendo i casi di responsabilità e comminando pene più severe. Ed infatti al titolo VII « *Dei delitti contro la incolumità pubblica* », e precisamente al capo III, sotto la rubrica « *delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica* » agli art. 318-326 prevede e punisce fatti aventi attinenza colla pubblica e privata salute.

Digitized by Google

Lasciando l'art. 318 che prevede la speciale ipotesi di chi corrompa o avveleni acque potabili di uso comune o sostanze destinate alla pubblica alimentazione, e del quale pertanto allo scopo cui mirano queste note è inutile parliamo, vediamo come siano concepiti gli art. 319 e seguenti.

Art. 319: « Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari o medicinali o altre cose destinate ad essere poste in commercio, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in commercio tali sostanze o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila ».

Dunque mentre l'*art. 42* della legge sanitaria prevedeva il caso di chi avesse venduto o ritenuto per vendere o che avesse somministrato come compenso ai propri dipendenti *materie* destinate al cibo o alla bevanda *adulterate* in modo *insalubre e nocivo, — l'art. 319* del cod. pen. *prevede le stesse ipotesi* nel fatto di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio *sostanze alimentari* ecc., *contraffatte o adulterate* in mode pericoloso alla salute, e *cioè insalubri e nocive.*

Art. 320 — « Chiunque pone in vendita sostanze alimentari o altre cose non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per la salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a tremila. »

Il già citato articolo 42 contemplava anche il caso di chi avesso venduto ecc., *materie* destinate al cibo o alla bevanda *guaste, infette* od in altro modo *insalubri e nocive.* Ebbene l'art. 320, come si evince dalla semplice sua lettura, prevede e punisce la stessa ipotesi: giacchè esclusa la contraffazione o l'adulterazione non *rimane* appunto che la *vendita* o somministrazione di *materie guaste, infette* od in altro modo *insalubri* e *nocive* e cioè pericolose per la salute, ed aggiunge l'art. 320 *senza che questo pericolo sia noto al compratore.*

Digitized by Google

Che se questo pericolo sia noto al compratore l'art. 320 non è più applicabile.

Gli art. 319, 320, 322 e 323 num. 2 e 3 (degli articoli 322 e 323 parliamo più avanti) sono anche applicabili, - dissentono in ciò Impallomeni, De Luca e Lucchini, - per le distribuzioni fatte a titolo di compenso, come letteralmente prevede l'art. 42 della legge sanitaria. Infatti, scrive il Maino, la somministrazione come compenso entra nel concetto di vendita o commercio, perchè fatto a titolo corrispettivo e perchè non potrebbesi ritenere che il legislatore avesse valutato la salute e i diritti di persone dipendenti — e perciò bisognose anzi di maggior tutela — meno della salute e dei diritti di qualunque altra persona.

E qui per incidenza notiamo che gli art. 319 e 320 (e ciò vale anche per l'art. 322) adoperando la espressione *pone in vendita* non sarà necessario a costituire il reato lo *spaccio effettivo*. In questo senso è dottrina e giurisprudenza.

Si è obbiettato dai contradditori che l'art. 42 della legge sanitaria non può ritenersi abrogato perchè mentre il codice penale punisce nei citati articoli il dolo dell'agente, esso articolo punisce invece la imprudenza, la negligenza, la imperizia o con altre parole la colpa dell'agente.

Noi abbiamo scritto essere da noi ritenuto che l'art. 42 preveda delitti e non contravvenzioni, ma sia la cosa pur come si voglia i contradditori dimenticano che nella relazione al re del ministro Guardasigilli è detto che « a prescindere dalla disposizione dell'art. 318, che prevede una ipotesi specialissima le altre disposizioni del Capo III (del cod. pen.) risguardano le *frodi* od *imprudenze* che si commettono nella industria e nel commercio di sostanze alimentari, medicinali ed altre che interessano la pubblica igiene e sanità », e che precisamente l'art. 323 num. 2 e 3 del cod. pen. eleva a reati, e come tali li punisce, i fatti preveduti negli art. 319, 320 stesso codice quando pur essi non procedano da dolo ma siano invece com-

Digitized by Google

messi per negligenza, per imprudenza o per imperizia nella propria arte o professione.

Riassumendo: da questi raffronti scaturisce pertanto, diremo col Lucchini, che l'art. 42 della legge sanitaria deve ritenersi abrogato in quanto prevede la vendita di commestibili e di bevande nocive per essere state contraffatte o adulterate, giacchè lo stesso fatto è preveduto nell'art. 319 cod. pen. in linea di dolo e nell'art. 323 n. 2 in linea di colpa: come del pari deve ritenersi abrogato in quanto prevede la vendita di commestibili e di bevande non contraffatte nè adulterate ma nocive per essere guaste o infette, senzachè il compratore lo sappia essendo lo stesso fatto se doloso preveduto nell'art. 320 se colposo nell' art. 323 n. 3.

Ma siccome è regola elementare di diritto che una legge posteriore, se nol dica in modo esplicito, non abroga la legge anteriore se non in quella parte e per quelli stessi fatti contemplati ed ipotizzati anche nella nuova legge, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola la intiera materia già regolata dalla legge anteriore, così l' art. 42 della legge sanitaria resta in vigore in quelle parti in cui contempli fatti che nei citati articoli non siano stati previsti. Per cui esso articolo resta integro ed in vigore per la mala stagnatura prevista nel capoverso ed in quanto prevede la ipotesi, non contemplata nei citati art. del cod. pen, della vendita, della ritenzione per vendere o della somministrazione come compenso ai proprï dipendenti di commestibili o di bevande non contraffatte nè adulterate, ma insalubri e nocive, *quando il compratore o il dipendente conoscano questo loro difetto.*

V. Relazione del min. Guard. al re, Cl: — *P. Barsanti*, Vendita di sostanze alimentari dannose o non genuine, Macerata, tip. Economica 1894: — *Cassuto*, Pretesa frode al commercio, Sup. Riv. Pen. vol. I., 249: — *Cogliolo*, Cass. Un. VI, 145: — *De Luca*, Legge sanitaria e codice pen., Riv. pen. vol. XXXVII, 223: — *Impallomeni*, codice pen. ill.

Digitized by Google

111, pag. 69 n. 573: — *Longhi*, Se la prima parte dell'art. 42 leg. san. sia abrogata, Foro pen., II, 84 e 87 - 88 e tip. Bertero '92, Roma: — *Maino*, Comm. al cod. pen. agli art. 319 e seg.: — *Dott. C. Ramello*, La legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, Torino, Eredi Botta, 1894: — *Travaglia*, Guida, I, all' art. 319.

Cass. 5 gen. '93, *Riv. pen.* vol. XXXVII, 364: — 23 maggio '92, ivi, XXXVI, 240 (con nota). -- Pr. S. Stefano Belbo 25 gen. '95, *Cass. Un.* VI, 411: — Pr. Ovada 15 nov. '94, ivi, VI, 153: — Cass. 23 mag. '92, ivi, III, 894 e nel *Foro It.*, '92, II, 308 n. 1., nel *Foro pen.* II, 25 e nella *Giur. pen.* '92, 366.

(3) — Altra dibattuta questione si è quella se alla essenza del reato dall' art. 42 ipotizzato richiedasi che la materia adulterata, guasta, infetta destinata al cibo o alla bevanda, venduta o ritenuta per vendere debba essere anche insalubre e nociva; questione sorta nella interpretazione del citato articolo in relazione agli art. 105 e 106 del regol. 9 ottobre 1899, per l'applicazione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica.

All' art. 70 della legge sanitaria così è detto: « Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l' applicazione della presente legge . . . . . ».

E nel 9 Ottobre 1889, e cioè un anno dopo, usciva il decreto reale approvante il regolamento per l'applicazione della legge, nel quale regolamento all' articolo 105 è detto: « S' intendono specialmente insalubri e nocive, agli effetti dell' art. 42 della legge: . . . . . d) i cibi e le bevande adulterate con sostanze eterogenee, o artificialmente colorate a scopo di imitarne od aumentarne il colore naturale », ed all'articolo 106: « si considerano come adulterate, quando anche non giudicate nocive agli effetti dello stesso art. 42 della legge, le sostanze alimentari o le bevande spogliate in parte delle loro materie nutrienti, o mescolate a materie di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione natu-

Digitized by Google

rale, salvo che siano annunziate colla indicazione delle modificazioni subite ».

E così sorse questione se possa, a ragion d' esempio, essere colpito dall' art. 42 chi venda vino colorato con vinolina, paste all' uova colorate col Naftol S (colori non nocivi), e via discorrendo.

Abbiamo detto e scritto che uno degli estremi essenziali del reato di cui all' art. 42 si è che le materie adulterate o guaste siano anche insalubri e nocive. *Se manca questo estremo della insalubrità o nocività esula il reato.* Le materie pertanto adulterate, guaste o infette che non siano insalubri e nocive non possono cadere e non cadono sotto il disposto dell' articolo 42. Col quale art. 42, scrive il De Luca, si volle impedire che i cittadini abbiano a risentire danno nella salute dai cibi e dalle bevande poste in commercio, e la dizione di quel disposto di legge lo proclama chiaramente con le parole *guaste infette, adulterate* o **in altro modo** *insalubri e nocive.* Se è detto *in altro modo insalubri e nocive*, si deve logicamente intendere che anche i cibi e le bevande *guasti, infetti, adulterati* lo debbano essere in *modo insalubre e nocivo.*

Gli art. 105 e 106 del Regol. 9 Ottobre 1889 sono puramente esplicativi dell' art. 42 della legge sanitaria e nulla potevano aggiungere e nulla hanno aggiunto alle condizioni per cui la vendita di date materie diventa punibile. Un regolamento dice la Corte d'Appello di Torino nella sentenza 24 ottobre 1899 (vedi pag. 11 Giur. pen. vol. XX), può spiegare, chiarire, ma non aggiungere nè togliere ad una legge.

È bensì vero che parecchie sentenze andarono in contrario avviso; ma esse non hanno la potenza di farci ricredere. Infatti se la cosa fosse diversa dal modo come noi la pensiamo, gli art. 105 e 106 del citato regolamento sarebbero incostituzionali perchè esorbiterebbero dai limiti di un semplice regolamento, — ed i regolamenti altro non sono che disposizioni generali di natura mutabili, che sono necessarie ad assicurare

Digitized by Google

e agevolare la esecuzione delle leggi, — emanato « per determinare le norme generali per l' applicazione della legge ». E poichè il regolamento non può d'altronde assumere la forza di una legge interpretativa, perchè in forza dell'art. 73 dello Statuto fondamentale del Regno ciò spetta esclusivamente al potere legislativo, il giudizio diretto a stabilire se le materie di cui all' art. 42 della legge siano a ritenersi guaste, infette, adulterate, ecc., non potrebbe essere e non è vincolato da queste disposizioni regolamentari; e così, p. e., non potrebbero cadere e non cadono sotto il detto articolo le materie destinate al cibo o alla bevanda artificialmente colorate, se tale coloratura non le renda per sè stessa insalubri o nocive. Nè potrebbero tali articoli ritenersi costituzionali per il riflesso che il regolamento fu emanato per delegazione del potere legislativo avvegnachè la delegazione era data per questo solo che il *regolamento fissasse le norme generali* per l' applicazione della legge e non oltre.

In favore della nostra tesi, e cioè che i citati articoli 105 e 106 del Regolamento nulla abbiano aggiunto all'art. 42 della legge sanitaria, milita un altro argomento, di una serietà ed importanza incontestabili, fatto valere nella sentenza 9 febbraio 1899 della cassazione, causa Perego Luigia, (si trattava di artificiale colorazione), relatore quel dotto e valoroso magistrato che è l' on. Luigi Lucchini. « Il commercio » dice la sentenza « di sostanze alimentari artificialmente colorate, non può cadere che sotto le sanzioni degli art. 42 e 43 della legge sanitaria: dell' art. 42, quando dall' operazione siano o non siano nocivi i colori adoperati, le sostanze risultino insalubri e nocive; — dell' art. 43, quando ciò non risultando, si tratti di colori dichiarati legalmente nocivi, perchè la disposizione dell'articolo 105 lett. *d* non può intendersi ed interpretarsi se non in relazione a quella dell' art. 42 della legge sanitaria e come svolgimento regolamentare della medesima, e per quanto siffatta interpretazione non sgorghi limpida dalla lettera delle di-

Digitized by Google

sposizioni citate, in tal guisa soltanto però si possono esse conciliare e coordinare tra loro e ne sia resa ragionevole e coerente l'applicazione », altrimenti, soggiunge la sentenza, « *si cadrebbe anche nella incoerenza che la colorazione di materie alimentari con sostanze innocue e che risulti innocua, soggiacendo alla sanzione dell' art. 42, costituirebbe un reato più grave che non la colorazione con sostanze nocive, espressamente preveduta nell' art. 43* ».

Ma se non l'art. 42 della legge sanitaria, « alla ipotesi concernente le sostanze alimentari non pericolose alla salute ma di specie diversa o deteriore da quella dichiarata o pattuita » (relaz. del min. Guard. al re, CI) provvede l'art. 322 del cod. pen.

« Chiunque — dice l'art. 322 — pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine ma non pericolose per la salute è punito colla reclusione sino ad un mese e con la multa da lire 50 a 500 ».

Gli estremi dell'art. 322 sono i seguenti:

1.° il dolo:

2.° aver posto in *vendita sostanze non pericolose non genuine:*

3.° averle poste in vendita *come genuine.*

Il precipuo estremo, dice bene il prof. Cogliolo, è il *dolo.*

La giurisprudenza ha con costanza di giudicati ripetuto che *il reato di cui all' art. 322 è un reato doloso e non può essere colposo.* In materia penale, continua il prof. Cogliolo, la regola generale è che per qualunque delitto ci vuole il dolo (art. 45 cod. pen.), eccettuati i casi nei quali la legge con esplicita norma punisca anche la semplice negligenza. Il Codice espressamente dice quali sono i delitti colposi (vedi gli articoli 109, 201, 229, 311, 323, 371, 375 del cod. pen.). e non può perciò crearli l'interprete quando la legge tace. Nella nostra materia, è sempre il Cogliolo che scrive, abbiamo l'art. 323 che punisce la semplice negligenza od imperizia, anche

Digitized by Google

priva di dolo, nei casi degli art. 318, 319, 320, 321, ed è pensatamente saltato l' art. 322. Il che è ragionevole, perchè in quei primi quattro articoli si tratta di sostanze pericolose alla salute, e il danno pubblico è così grave da permettere al legislatore una severità maggiore: nell' art. 322 invece le sostanze si presuppongono non nocive, il delitto sorge dall' essere non genuine, e ciò che si punisce è la *frode commerciale*. Non vi è frode quando non vi è dolo, e il reato dell' art. 322 non può perciò essere mai un delitto colposo. Non si tratta dunque, come qualcuno ha erroneamente supposto, di una dimenticanza commessa nel redigere l'art. 323, nè del derivare l'art. 322 assieme all'art. 321 da uno sdoppiamento dell'art. 306 del Progetto, ma si tratta di una cosciente omissione fatta dal legislatore il quale non ha voluto punire il delitto colposo nel caso di vendita o di aver posto in commercio sostanze non genuine e non pericolose, perchè in tale caso vi è delitto in quanto c' è frode, e non vi può essere frode se non v' è il dolo. Così molto bene dice la sentenza 14 luglio 1894 della Pretura di Novi: « Il non trovarsi compreso l' art. 322 nell' art. 323 non può spiegarsi altrimenti che con questa riflesssione, che cioè, dovendo essere substrato del delitto di cui all' art. 322 la mala fede nel vendere come genuine sostanze alimentari che genuine realmente non sono, solo l' ipotesi del dolo si volle contemplare e non anche l' altra della colpa: e il dolo consiste precisamente nel fatto di pattuire come condizione della vendita la genuità della merce con la scienza della sua inesistenza ».

Nè può verificarsi l' inconveniente, del resto *adducere inconvenientem non est risolvere argumentum*, che molti temono e cioè che il disonesto esercente possa andare impunito per la difficoltà che l' accusa incontrerebbe nel provare il dolo. Imperocchè l' esercente sino a prova contraria si deve ritenere conosca la qualità delle sostanze alimentari che egli vende o pone in commercio e quando a lui venga contestato il fatto ipotizzato nell'art. 322 egli non sarà liberato se non provando

Digitized by Google

la sua buona fede perchè a sua volta ingannato sulla qualità della merce ed indicherà chi a lui tali sostanze alimentari non genuine, facendogliele credere genuine, avrà venduto, indicherà chi tali sostanze alimentari avrà posto in commercio.

E la cosa è più equa e più morale perchè, mentre il commercio è così ugualmente tutelato, la Giustizia non viene a colpire che i veri responsabili, i soli colpevoli.

Solo, — lo abbiamo già detto — nei casi più gravi e cioè quando si tratti dei fatti ipotizzati negli art. 318, 319, 320, 321 la Giustizia sente la necessità di colpire oltrechè i *veri colpevoli* anche coloro cui possano essere rimproverate la imprudenza, la negligenza o la imperizia nella propria arte o professione.

V. *Cassuto* op. cit. — *Cogliolo* op. cit. — *De Luca* op. cit. — *De Luca*, Sulla costituzionalità degli art. 105 lett. d) e 106 del regol. san. Riv. pen. XXXIX, 245 e seg. — *Del Vecchio*, Costituzionalità degli articoli 105 e 106, ivi, XXXVIII, 313 e seg. — *Maino*, Commenti al cod. pen. all' art. 322.

V. Sentenze: Corte Ap. Torino 24 ott. '99, *Giur. pen.* vol. XX p. 11: — Cass. 9 feb. '99, Perego, *Riv. pen.* XLIX, 379: — Cass. 27 feb. '96, Murgi, ivi, XLIII, 516: — 25 ap. '95, Pipino, ivi, XLI, 598: — 15 gen. '91, Ceccardi, ivi, XXXIII, 367 (con nota): — 29 gen. '91, Chiantone, ivi, XXXIV, 81: — Cass. Torino 11 lug. '89, ivi, XXX, 511, num. 1702-1703: Pr. S. Stefano Belbo, 25 gen. '95, ivi, XLII, pag. 600 n. 3: — Pr. Ovada 15 nov. '94, Repetto, *Cass. Un.* vol. VI, 153.

(4) — Il 3 agosto 1890 fu pubblicato un *Regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti*, che fu anche chiamato *Regolamento interno*, venuto ad aumentare si può dire col De Luca, il numero veramente stragrande di leggi e regolamenti che a guisa di vorticosa fiumana il Governo rappresentativo, il meno adatto a legiferare, ha fatto irrompere in quest'ultima parte di secolo sulla culla del giure, come molti di noi amiamo andar pomposamente chiamando la patria nostra, pascendoci della gloria dei tempi che furono.

Digitized by Google

A parte la questione se anche questo regolamento sia in gran parte incostituzionale, come sostiene il Cogliolo, perchè crea una serie di vincoli e di norme che non sono nè nella legge sanitaria nè nel codice penale e perchè il regolamento fatto dal *potere esecutivo* non può creare nuove pene che non sieno già state ammesse dalle leggi che fa il potere legislativo, questo è certo che i contravventori non sono passibili che di sanzioni portate da regolamenti locali.

Esso infatti contiene una serie di proibizioni, ma senza sanzioni e senza pena ed è pertanto una semplice norma direttiva per le Autorità sanitarie comunali nella compilazione dei regolamenti locali d'igiene: e non potrebbe certamente per effetto di estendere la portata dell' art. 42 della legge immutare a questa disposizione legislativa rendendo persino in qualche caso punibile a tenore di essa chi essa espressamente favorire volle.

Ora suppongasi il caso di uno che contravvenga ad un articolo del citato Regolamento 3 Agosto 1890 ed al fatto per difetto di estremi non possano applicarsi nè gli articoli del codice penale nè quei della legge sanitaria, con qual pena sarà costui punito? Non può essere punito, ecco la risposta, eccettochè il fatto sia contemplato nel locale regolamento di igiene.

Nella legge sanitaria al titolo V noi troviamo sotto la rubrica « *Dei regolamenti locali* di igiene » un articolo 60 così formulato:

« I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni dipendenti dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali . . . . . .

« Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene, per le quali non siano da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Cod. pen. pei reati da esso previsti ».

Digitized by Google

Sono i regolamenti comunali di igiene di cui parla l'articolo 114 del reg. san. del 1889: gli art. 111, 117, 131, 132, 175, 176, 177 della legge comm. del 10 febbraio '89, ed ora art. 126, 135, 149, 150, 200, 201, 202 del testo unico legge com. e prov. 4 maggio 1898.

Possono dunque i Municipi creare dei Regolamenti locali di igiene, nella compilazione dei quali essi devono tenere per norma e per guida il regolamento 3 agosto 1890.

E le trasgressioni a tali regolamenti locali per le pene di cui sono passibili possono dar luogo, senza processo, all'amichevole componimento dell'art. 177 legge com. dell' '89, ed ora art. 202 della legge com. e prov. 4 maggio '98.

V. *Cogliolo*, op. cit. — Sentenze: Trib. Milano 12 ottobre '99, *Giust. pen.* anno V, col. 1484: — Pret. S. Stefano Belbo 25 gen. '95, *Cass. Un.* VI, 411: — Pr. Ovada 15 nov. '94, ivi, VI, 153: — Cass. 3 sett. '91, *Riv. pen.* XXXV, 75: — 24 sett.'95, *Giur. pen.* '95, 518: — 1 feb. '92, ivi, '92, 182 e *Cass. Un.* III, 433.

Genova, — Marzo 1900.

Avv. ORESTE BONATI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google